



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.18/2015 DEL 30/03/2015

"RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI
DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.
73, COMMA 1, LETTERA A., DEL DLGS 23
GIUGNO 2011, N. 118."



CIFRA: AD5/5 DL/15/0000 Y

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D.Lgs.-vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a Servizi afferenti all'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

L'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ha subito una sostanziale riforma a seguito dell'entrata in vigore, con efficacia a partire dall'esercizio finanziario 2015, dell'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, così come novellato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'ente, che deve pertanto procedere al suo riconoscimento al fine di ricondurlo al sistema bilancio.

Dispone l'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118:

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1 lettera a., i debiti rinvenienti da "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria, invero, si impone all'ente "ex se", in base al comando imperativo che il provvedimento giudiziale contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.

Pertanto, sotto questo profilo, l'organo consiliare dell'ente deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità, ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine del giudice così come il privato cittadino.

Sul piano giuridico, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, sulla base di copiosa giurisprudenza sul punto, tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, ivi compresi i decreti ingiuntivi, da cui derivano debiti di natura pecuniaria a carico dell'ente.



Ai sensi del comma 4, art. 73, del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta.

Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 73 del Dlgs n. 118/2011, si intende procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da posizioni debitorie coerenti, relativi a crediti professionali vantati da legali di controparte oltre, con riferimento alla posizione debitoria n. 9, a sorte capitale ed interessi a seguito di giudizi esperiti nei confronti della Regione Puglia, sulla base di sentenze esecutive come per legge.

Si riportano le relazioni analitiche inerenti le singole posizioni debitorie predisposte dai Servizi competenti e che qui si approvano.

DESCRIZIONE DELLE POSIZIONI DEBITORIE DA REGOLARIZZARE

POSIZIONE DEBITORIA N. 1 TOTALE € 8.326,20

Generalità dei creditori:

- **Avv. Saverio Basile**, residente in Campi Salentina (LE), Corso Italia, n. 133, C.F.: BLSVR56C30B506U, per € 6.836,49;
- **Avv. Biagio Bianchini**, con studio legale in Bari, alla via Calefati, n. 194, C.F.: BNCBGI57E14A662D, per € 1.283,26.

Oggetto della spesa: Esecuzione sentenza Corte di Cassazione, n. 3514 del 31 luglio 2013. Basile Saverio c/ Regione Puglia. Liquidazione somme precettate in favore di Saverio Basile, nonché competenze legali nei confronti dell'avv. Biagio Bianchini.

Importo del debito fuori bilancio: euro 8.326,20 (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P.).

Relazione sulla formazione del debito: La controversia è sorta con notifica di decreto ingiuntivo avverso la USL LE/2 di Campi Salentina, per il riconoscimento ed il pagamento di somme dovute alla società Federfarma S.p.A., somme successivamente corrisposte dalla USL debitrice nelle more del giudizio di primo grado.

La controversia ha comunque avuto seguito, ed il giudice di prime cure ha condannato la Regione Puglia alla liquidazione delle spese legali dovute al legale di Federfarma S.p.A., avv. Saverio Basile, in virtù della legittimazione passiva dovuta all'essere subentrata a tutti i rapporti debitori delle cd "Gestioni Liquidatorie". La sentenza di primo grado è successivamente stata confermata in appello, e impugnata in Cassazione sulla base della presunta carenza di legittimazione passiva della Regione Puglia.

Con la sentenza n. 3514 del 31 luglio 2013, la Corte di Cassazione ha definitivamente chiuso il giudizio, sancendo la legittimazione passiva della Regione Puglia e disponendo la conseguente condanna dell'amministrazione alla liquidazione, in favore dell'avv. Basile, della somma di € 5.200,00 oltre accessori come per legge.

La sentenza è stata messa in esecuzione a mezzo atto di pignoramento notificato in data 6 marzo 2014, e la procedura monitoria si è chiusa con il provvedimento di assegnazione delle somme pignorate presso il Tesoriere dell'ente, Banco di Napoli SpA, in data 11 febbraio 2015.

POSIZIONE DEBITORIA N. 2 TOTALE € 4.377,36

Generalità del creditore: **Avv. Antonio Pacifico Nichil**



Oggetto della spesa: Esecuzione sentenza Corte d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro, n. 1565 del 19 giugno 2014. Bruno Caruso c/ Regione Puglia. Liquidazione competenze legali avvocato Antonio Pacifico Nichil.

Importo del debito fuori bilancio: euro 4.377,36 (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P.).

Relazione sulla formazione del debito: Con nota del 27/6/2014 l'Avvocato Antonio Pacifico Nichil, in nome e per conto del dott. Bruno Causo (Cont. N. 629/11/GR – Tribunale di Lecce - Sez. Lavoro. Decreto – dott. Bruno Causo c/ Regione Puglia) trasmetteva la sentenza esecutiva n. 1565 del 19/6/2014 con la quale la Corte d'Appello di Lecce – Sez. Lavoro – rigettava l'appello proposto dalla Regione alla precedente sentenza del Tribunale del Lavoro di Lecce n. 637/2013, confermandone la decisione e condannando la Regione al pagamento delle spese di lite.

Conseguentemente l'Avv. Nichil chiedeva di ottemperare alla predetta sentenza n. 1565/2014 nonché di provvedere alla liquidazione del suo onorario che, dalla medesima sentenza risulta pari ad € 4.377,36=.

Con nota prot. n. A00-151-114 del 16/10/2014 il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento chiedeva all'Avvocatura Regionale di appellare la predetta sentenza della Corte d'Appello di Lecce – Sez. Lavoro -n. 1565 del 19/6/2014 e con successiva nota prot. n. A00-151-13783 del 16/12/2014, ai fini della predisposizione dell'atto dirigenziale di liquidazione, chiedeva all'Avv. Nichil la fattura relativa all'onorario ed i dati anagrafici e contabili del beneficiario.

Con nota mail del 19/12/2014 l'Avv. Antonio Nichil trasmetteva la fattura n. 59 del 19/12/2014 di importo totale pari ad € 4.377,36=, comprensiva delle ritenute di legge.

Con la Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali n. 20 del 22/01/2015, pertanto, si provvedeva pertanto ad impegnare e liquidare la predetta somma di € 4.377,36= sul Cap. 1317 "Oneri per Oneri per ritardati pagamenti e spese procedurali e legali" del bilancio regionale 2015, dando contestualmente mandato al Servizio Ragioneria della Regione di disporre il pagamento in favore dell'Avv. Nichil.

Con nota prot. n. A00-116/2118/VRC del 20/2/2015 il Servizio Bilancio e Ragioneria ha restituito il predetto atto dirigenziale n. 20/2015 con la seguente motivazione "*l'articolo 73 del decreto legislativo n.118 del 2011, disponendo in materia di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni, ha stabilito che il Consiglio Regionale riconosca con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive*".

POSIZIONE DEBITORIA N. 3 TOTALE € 1.568,80

Generalità del creditore: Studio Radiologico "Morella s.r.l."

Oggetto della spesa: Sentenza TAR Puglia Sez. II nr. 1662/14 su ricorso numero di registro generale 967 del 2014 proposto dallo "Studio Radiologico Morella s.r.l." c/o Regione Puglia + altri.

Importo del debito fuori bilancio: euro 1.568,80 (di cui € 1.000,00 per onorari, 300,00 per spese, € 40,00 per CAP e € 228,80 per I.v.a.).

Relazione sulla formazione del debito: Il TAR Puglia, Sede di Bari, Sezione Seconda, con Sentenza n. 1662 del 30/12/2014, ha accolto il ricorso R.G. n. 967/2014, proposto dallo Studio Radiologico "Morella s.r.l." contro la Regione Puglia, condannando quest'ultima "*alla rifusione delle spese relative alla presente fase di giudizio, liquidandole in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre contributo unificato ed accessori di legge*".

Con nota prot. n. AOO_151/13125 del 6 marzo 2015, questo Ufficio, al fine di procedere alla redazione dei provvedimenti propedeutici alla liquidazione delle spese di cui alla Sentenza n. 1662/2014, ha richiesto allo Studio Radiologico "Morella s.r.l." di comunicare il codice IBAN e la Partita IVA della Società.



Con nota del 06/03/2015, acquisita al protocollo del Servizio PAOSA n. 13282 del 10/03/2015, lo Studio Radiologico "Morella s.r.l." ha comunicato i dati contabili richiesti.

POSIZIONE DEBITORIA N. 4 TOTALE € 1.268,80

Generalità del creditore: "ASR Radiologica s.r.l."

Oggetto della spesa: Sentenza del TAR Puglia – Lecce - Sezione Seconda - n.939/2012 su ricorso numero di registro generale n.73 del 2012 proposto da "ARS Radiologica srl".

Importo del debito fuori bilancio: euro 1.268,80 (di cui € 1.000,00 per onorari, € 40,00 per CAP e € 228,80 per I.v.a.).

Relazione sulla formazione del debito: Il TAR Puglia, Sezione di Lecce, Sezione Seconda, con Sentenza n. 939 del 25/05/2012, ha accolto il ricorso R.G. n. 73/2012, proposto da "ARS Radiologica srl." contro la Regione Puglia, condannando quest'ultima *"alla rifusione delle spese processuali che liquida in € 1.000,00, oltre IVA e CPA come per legge"*.

Con nota prot. n. AOO_151/12686 del 23 febbraio 2015, questo Ufficio, al fine di procedere alla redazione dei provvedimenti propedeutici alla liquidazione delle spese di cui alla Sentenza n. 939/2012, ha richiesto alla "ARS Radiologica srl." di comunicare il codice IBAN e la Partita Iva della Società.

Con nota del 03/03/2015, acquisita al protocollo del Servizio PAOSA n. 13036 del 04/03/2015, la "ARS Radiologica srl." ha comunicato i dati contabili richiesti.

POSIZIONE DEBITORIA N. 5 TOTALE € 1.315,04

Generalità del creditore: "Cooperativa Sociale a r.l. Questa Città"

Oggetto della spesa: Sentenza TAR Puglia, sede di Bari, Sez. II, n. 1632/14 sui ricorso numero di registro generale 355 del 2014 proposto dalla "Cooperativa Sociale a r.l. Questa Città" c/o Regione Puglia.

Importo del debito fuori bilancio: euro 1.315,04 (di cui € 800,00 per onorari, € 300,00 per spese, € 32,00 per CAP e € 183,04 per I.v.a.).

Relazione sulla formazione del debito: Il TAR Puglia, Sede di Bari, Sezione Seconda, con Sentenza n. 1632 del 29/12/2014, pronunciandosi definitivamente sul ricorso R.G. n. 355/2014, proposto dalla "Cooperativa Sociale a r.l. Questa Città" contro la Regione Puglia, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato la Regione alla rifusione delle spese di giudizio in favore della società ricorrente, *"complessivamente liquidandole in €. 800,00 (ottocento/00), oltre contributo unificato ed accessori di legge."*

L'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. AOO_024/381 del 12/01/2015, ha trasmesso a questo Ufficio copia della Sentenza n. 1632/2014 con invito a provvedere alla liquidazione delle somme riportate in Sentenza, al fine di evitare aggravii di spesa per l'Ente.

Con nota prot. n. AOO_151/13125 del 6 marzo 2015, questo Ufficio, al fine di procedere alla redazione dei provvedimenti propedeutici alla liquidazione delle spese di cui alla Sentenza n. 1633/2014, ha richiesto alla "Cooperativa Sociale a r.l. Questa Città" di comunicare il codice IBAN e la Partita Iva della Società.

Con nota del 10/03/2015, acquisita al protocollo del Servizio PAOSA n. 13373 del 13/03/2015, la "Cooperativa Sociale a r.l. Questa Città" ha comunicato i dati contabili richiesti.

POSIZIONE DEBITORIA N. 6 TOTALE € 1.315,04



Generalità del creditore: "Cooperativa Sociale a r.l. Questa Città"

Oggetto della spesa: Sentenza TAR Puglia, sede di Bari, Sez. II, n. 1633/14 sui ricorso numero di registro generale 356 del 2014 proposto dalla "Cooperativa Sociale a r.l. Questa Città" c/o Regione Puglia.

Importo del debito fuori bilancio: euro 1.315,04 (di cui € 800,00 per onorari, € 300,00 per spese, € 32,00 per CAP e € 183,04 per I.v.a.).

Relazione sulla formazione del debito: Il TAR Puglia, Sede di Bari, Sezione Seconda, con Sentenza n. 1633 del 29/12/2014, pronunciandosi definitivamente sul ricorso R.G. n. 356/2014, proposto dalla "Cooperativa Sociale a r.l. Questa Città" contro la Regione Puglia, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato la Regione alla rifusione delle spese di giudizio in favore della società ricorrente, *"complessivamente liquidandole in €. 800,00 (ottocento/00), oltre contributo unificato ed accessori di legge."*

L'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. AOO_024/381 del 12/01/2015, ha trasmesso a questo Ufficio copia della Sentenza n. 1633/2014 con invito a provvedere alla liquidazione delle somme riportate in Sentenza, al fine di evitare aggravii di spesa per l'Ente.

Con nota prot. n. AOO_151/13125 del 6 marzo 2015, questo Ufficio, al fine di procedere alla redazione dei provvedimenti propedeutici alla liquidazione delle spese di cui alla Sentenza n. 1633/2014, ha richiesto alla "Cooperativa Sociale a r.l. Questa Città" di comunicare il codice IBAN e la Partita Iva della Società.

Con nota del 10/03/2015, acquisita al protocollo del Servizio PAOSA n. 13373 del 13/03/2015, la "Cooperativa Sociale a r.l. Questa Città" ha comunicato i dati contabili richiesti.

POSIZIONE DEBITORIA N. 7 TOTALE € 1.315,04

Generalità del creditore: "Cooperativa Sociale a r.l. Questa Città"

Oggetto della spesa: Sentenza TAR Puglia, sede di Bari, Sez. II, n. 1634/14 sui ricorso numero di registro generale 357 del 2014 proposto dalla "Cooperativa Sociale a r.l. Questa Città" c/o Regione Puglia.

Importo del debito fuori bilancio: euro 1.315,04 (di cui € 800,00 per onorari, € 300,00 per spese, € 32,00 per CAP e € 183,04 per I.v.a.).

Relazione sulla formazione del debito: Il TAR Puglia, Sede di Bari, Sezione Seconda, con Sentenza n. 1634 del 29/12/2014, pronunciandosi definitivamente sul ricorso R.G. n. 357/2014, proposto dalla "Cooperativa Sociale a r.l. Questa Città" contro la Regione Puglia, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato la Regione alla rifusione delle spese di giudizio in favore della società ricorrente, *"complessivamente liquidandole in €. 800,00 (ottocento/00), oltre contributo unificato ed accessori di legge."*

L'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. AOO_024/381 del 12/01/2015, ha trasmesso a questo Ufficio copia della Sentenza n. 1634/2014 con invito a provvedere alla liquidazione delle somme riportate in Sentenza, al fine di evitare aggravii di spesa per l'Ente.

Con nota prot. n. AOO_151/13125 del 6 marzo 2015, questo Ufficio, al fine di procedere alla redazione dei provvedimenti propedeutici alla liquidazione delle spese di cui alla Sentenza n. 1634/2014, ha richiesto alla "Cooperativa Sociale a r.l. Questa Città" di comunicare il codice IBAN e la Partita Iva della Società.

Con nota del 10/03/2015, acquisita al protocollo del Servizio PAOSA n. 13373 del 13/03/2015, la "Cooperativa Sociale a r.l. Questa Città" ha comunicato i dati contabili richiesti.



POSIZIONE DEBITORIA N. 8 TOTALE € 1.472,33**Generalità del creditore:**

- sig.ra Carmela Quarto, per € 601,81;
- Avv. Salvatore De Gaetanis, per € 870,52.

Oggetto della spesa: Sentenza Giudice di Pace di Lecce, n. 647/2014 sul ricorso numero di registro generale n. 6385 del 2014 proposto dalla sig.ra Quarto Carmela c/ Regione Puglia.

Importo del debito fuori bilancio: euro 1.472,33 (di cui € 601,00 per sorte capitale € 350,00 per onorari, € 350,00 per spese, € 25,30 per CAP e € 144,72 per I.v.a.).

Relazione sulla formazione del debito: La sig.ra Quarto Carmela, con atto di citazione, promuoveva innanzi al Giudice di Pace, azione nei confronti della Regione Puglia, al fine di vedersi riconoscere il costo sostenuto per l'esecuzione delle prestazioni PET- TAC, usufruite presso il Centro di Medicina Nucleare Calabrese di Cavallino (Lecce).

La Regione Puglia si costituiva nel giudizio, contestando la domanda e chiedendone il rigetto, sul presupposto che le prestazioni di cui gli attori chiedevano il rimborso erano state erogate da una struttura, il Centro di Medicina Nucleare Calabrese di Cavallino (Lecce), che all'epoca dei fatti, non risultava accreditata istituzionalmente, né tantomeno era provvista di accordo contrattuale con la ASL LE, quale condizione ineludibile, per poter erogare prestazioni sanitarie, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale. Nella seduta del 10 febbraio 2014, il Giudice di Pace adito, pronunciandosi definitivamente sulla domanda attorea, con sentenza n. 647/14, disponeva per il suo accoglimento, condannando la Regione Puglia, a rifondere le spese sostenute per le prestazioni sanitarie Pet Tac – dichiarate salva vita -, oltre agli interessi e spese legali, da liquidarsi in favore dell'Avv. Salvatore De Gaetanis – dichiaratosi anticipatario.

Con nota prot. n. A00/024/751 del 20/01/2015 l'avvocatura regionale, nel trasmettere copia della succitata sentenza, unitamente alla specifica delle spese legali, inviata dallo studio legale patrocinante, disponeva per la predisposizione dei provvedimenti di liquidazione e pagamento delle somme liquidate in sentenza, al fine di evitare l'attivazione della procedura monitoria.

POSIZIONE DEBITORIA N. 9 TOTALE € 163.095,03

Generalità del creditore: sig.ra Antonia Lacavalla

Oggetto della spesa: Decreto Ingiuntivo n. 29253/2014 promosso dall' A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento - Milano c/ Regione Puglia.

Importo del debito fuori bilancio: euro 163.095,03 (di cui € 75.841,92 per sorte capitale, € 83.781,21 per interessi, € 2.812,00 per onorari, € 98,20 per CAP e € 561,70 per I.v.a.).

Relazione sulla formazione del debito: In data 07.10.2014 veniva notificato all'Avvocatura Regionale il decreto ingiuntivo n. 29253/2014, con il quale il Giudice del Tribunale di Milano ingiungeva alla Regione Puglia di pagare la somma di € 75.841,92, a titolo di rimborso per prestazioni sanitarie erogate dall' A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento - Milano - nei confronti del Sig. Lacavalla Antonio nell'anno 2002, oltre interessi come per legge (dal 20.07.2002 al 10/12/2014) pari a € 83.781,21, nonché € 3.471,90 per spese legali comprensive di IVA e CAP.

Avverso il predetto D.l. la Regione non promuoveva giudizio di opposizione.

In data 16.12.2014 veniva notificato all'Avvocatura regionale una specifica delle somme ingiunte per un importo complessivo di € 163.095,03;



POSIZIONE DEBITORIA N. 10 TOTALE € 44.348,88**Generalità del creditore:** DUO SALUS in liquidazione**Oggetto della spesa:** sentenza Tribunale Civile di BARI, Sezione Seconda, n. 3697/2013. DUO SALUS, in liquidazione c/ Regione Puglia.**Importo del debito fuori bilancio:** euro 44.348,88 (di cui € 34.961,78 per onorari, € 1.396,89 per CAP e € 7.990,21 per I.v.a.).**Relazione sulla formazione del debito:**

Il Tribunale Civile di BARI, Sezione Seconda, con Sentenza n. 3697 del 28.10.2013, pronunciandosi definitivamente sul ricorso R.G. n. 3731/2003, proposto dalla s.r.l. DUO SALUS, in liquidazione, con sede in Bari, contro la Regione Puglia, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha condannato la Regione Puglia alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta, "*complessivamente riconosciute nella misura di €. 34.560,00 (trentaquattromilacinquecentosessanta/00), oltre accessori come per legge, oltre alle spese del pagamento della C.T.U. così come già liquidate in corso di causa.*"

La sentenza n. 3697 del 28.10.2013, ha acquisito la formula esecutiva in data 12/6/2014 ed è stata successivamente notificata in data 14/7/2014.

L'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. AOO_024/2773 del 24/02/2015, ha trasmesso a questo Ufficio copia dell'atto di precetto correlato alla sentenza n. 3697 del 28.10.2013, con invito a provvedere alla liquidazione delle somme liquidate in sentenza e precettate, al fine di evitare aggravii di spesa per l'Ente regionale.



Codice CIFRA A05/SDL/2015/0000

Legge Regionale _____ 2015, n. _____

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118)

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118)

“Sono approvati e riconosciuti legittimi, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 73, comma 1, lettera a., del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126, i seguenti debiti relativi a pagamento di competenze professionali, sorte capitale ed interessi, in ottemperanza a sentenze esecutive:

1. sentenza Corte di Cassazione, n. 3514 del 31 luglio 2013. Basile Saverio c/ Regione Puglia, per complessivi € 8.326,20;
2. sentenza n. 1565 della Corte d'Appello di Lecce – Sez. Lavoro, del 19 giugno 2014. Bruno Caruso c/Regione Puglia, per complessivi € 4.377,36;
3. sentenza TAR Puglia – Bari – Sezione Seconda - nr. 1662/14, “Studio Radiologico Morella s.r.l.” c/ Regione Puglia + altri, per complessivi € 1.568,80;
4. sentenza TAR Puglia – Lecce - Sezione Seconda - n.939/2012. “ARS Radiologica srl” c/ Regione Puglia, per complessivi € 1.268,80;
5. sentenza TAR Puglia – Bari – Sezione Seconda - n. 1632/14. “Cooperativa Sociale a r.l. Questa Città” c/ Regione Puglia, per complessivi € 1.315,04;
6. sentenza TAR Puglia – Bari – Sezione Seconda - n. 1633/14. “Cooperativa Sociale a r.l. Questa Città” c/ Regione Puglia, per complessivi € 1.315,04;
7. sentenza TAR Puglia – Bari – Sezione Seconda - n. 1634/14. “Cooperativa Sociale a r.l. Questa Città” c/ Regione Puglia, per complessivi € 1.315,04;
8. sentenza Giudice di Pace di Lecce, n. 647/2014. Quarto Carmela c/ Regione Puglia;
9. Decreto Ingiuntivo n. 29253/2014 promosso dall' A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento - Milano c/ Regione Puglia;
10. sentenza Tribunale Civile di BARI, Sez. II, n. 3697/2013. DUO SALUS, in liquidazione, c/ Regione Puglia.”

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art.1 si provvede, mediante variazione di bilancio del corrente esercizio, come segue:

- 1) Variazione in diminuzione del cap. 751051 (FSN - imprevisti e sopravvenienze del SSR ex art. 29 d.lgs 118/2011. (art. l.r. bilancio 2014) UPB_ 5.8.1. limitatamente alla sorte capitale di € 75.841,92 e contestuale variazione in aumento del cap. 741109 “ Trasferimenti alle famiglie per il funzionamento del servizio sanitario regionale compreso gli interventi di cui all'art. 10 l.r.38/94 e art. 5 l.r. 10/89. iniziative straordinarie di attività sanitaria e convegni della regione puglia. - trasferimenti co - altri trasferimenti a famiglie “ UPB 5.8.1. di pari importo
- 2) Le ulteriori somme dovute a titolo di interessi, e spese procedurali e legali troveranno copertura negli stanziamenti dei competenti capitoli come segue:



cap. 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi" € 83.781,21

cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali" € 68.779,39

Art 3
(Entrata in Vigore)

"La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione".

